



COMUNE DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADESIONE ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

INDICE

	Premessa
Articolo 1	– Principi e finalità
Articolo 2	– Ambito di applicazione
Articolo 3	– Definizioni
Articolo 4	– Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Ariano Irpino
Articolo 5	– Requisiti ed obblighi per fare attività di compostaggio domestico
Articolo 6	– Modalità di trattamento degli scarti da compostare
Articolo 7	– Metodi di compostaggio domestico consentiti
Articolo 8	– Rifiuti compostabili
Articolo 9	– Modalità di adesione
Articolo 10	– Attività di controllo
Articolo 11	– Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 12	– Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Articolo 13	– Campagne di sensibilizzazione e informazione
Articolo 14	– Entrata di vigore
Articolo 15	– Modifiche al presente regolamento

ELENCO ALLEGATI:	
<i>Allegato "Y"</i>	<i>Guida al compostaggio domestico</i>
<i>Modulo "A":</i>	<i>Domanda di adesione al compostaggio domestico</i>
<i>Modulo "B":</i>	<i>Domanda di rinnovo annuale della pratica del compostaggio domestico e di riduzione della TARI</i>
<i>Modulo "C":</i>	<i>Comunicazione di cessazione attività di compostaggio domestico, rinuncia alla riduzione sulla TARI e restituzione compostiera</i>

Premessa

L'Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, considerato che la frazione organica dei RSU domestici costituisce oltre il 30% del totale, valutato che il proprio territorio comunale possiede caratteristiche atte alla diffusione della pratica del compostaggio domestico e che tale pratica costituisce un efficace metodo di riduzione alla fonte della produzione di RSU, nonché valido sistema di smaltimento della frazione organica degli stessi, condividendo i principi espressi nella carta di Aalborg volti ad uno sviluppo durevole e sostenibile delle comunità locali, consapevole della necessità impellente di favorire la diffusione di pratiche volte ad un uso sostenibile delle risorse e una gestione razionale ed attenta dei rifiuti nella convinzione che, secondo il principio "*chi inquina paga*", le buone pratiche ambientali debbano essere premiate al fine di stimolare un loro radicamento, duraturo nel tempo, sul territorio al fine di incentivare, sul proprio territorio comunale, la diffusione della pratica del compostaggio domestico e di favorire la crescita di una cittadinanza responsabile e attenta alle problematiche ambientali, avvia sul territorio comunale la promozione la pratica del compostaggio domestico residenziale, disciplinato dalla Delibera della Giunta della Regione Campania n. 384 del 31/07/2012 che ha stabilito che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

L'Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, attuando gli obiettivi della prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli stessi del Decreto Dirigenziale n. 33 del 30 dicembre 2011 dell'AGC 21 della Regione Campania, e assumendo le condizioni previste dall'Allegato 1 della Delibera della Giunta Regionale n. 384 del 31/07/2012 promuove tale pratica mettendo a disposizione dei cittadini dei composter (da ora in poi detti compostiere) in comodato gratuito per il compostaggio presso le utenze domestiche ed incentivando tutti i cittadini che hanno già in dotazione una struttura per il compostaggio o che decideranno di acquistarne o costruirne una.

La comunicazione sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico, sarà effettuata attraverso una adeguata campagna di informazione rivolta all'intera popolazione e alle scuole, per la riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata.

La documentazione informativa verrà diffusa in formato elettronico, oppure potrà essere scaricata dal sito web del Comune.

La pratica del compostaggio domestico e l'assegnazione delle compostiere sono disciplinati dal presente regolamento.

La pratica del compostaggio domestico e l'assegnazione delle compostiere riguarderà, in via prioritaria, gli abitanti delle zone rurali, particolarmente idonee alla pratica del compostaggio domestico, e al fine di incentivare l'attività anche in aree omogenee del territorio comunale che comporti la riduzione dei costi del servizio pubblico per lo smaltimento.

Articolo 1 – Principi e finalità

1. Il Comune incoraggia e incentiva il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, da parte dei nuclei familiari che hanno la disponibilità di specifica area (fondo, giardino, ecc.).
2. La pratica del compostaggio è parte rilevante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e finalizzate, più in generale, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio
3. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione di accrescimento della fertilità dei terreni di orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente fanno aumentare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Ariano Irpino, nonché i titolari di utenze commerciali regolarmente iscritti a ruolo per il pagamento della TARI del Comune di Napoli ed in regola con i precedenti pagamenti.
2. I soggetti, aderendo a tale progetto, si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, punti di raccolta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate nei successivi articoli del presente regolamento.
3. I soggetti, che voglio aderire a tale progetto, sono tutti quelli che risiedono, preferibilmente, in zone rurali non servite dalla raccolta “porta a porta” e, comunque, devono avere la piena disponibilità nella propria abitazione/utenza commerciale di uno spazio dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto. E' consentito anche l'uso di terreni agricoli di cui si ha la disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio.

Articolo 3 – Definizioni

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle **piccole aree verdi** (sfalci d'erba, piccole potature, orti, fiori recisi e simili) e **dall'attività domestica** (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii: *“i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, raccolti in modo differenziato.”*

3. Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e/o commerciali, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere.
4. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.

Articolo 4 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Ariano Irpino

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Il Comune assicura un'ideale comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Inoltre i cittadini che praticheranno il compostaggio domestico potranno beneficiare di una riduzione della TARI.
3. La pratica del compostaggio domestico o autocompostaggio è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi dei rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Articolo 5 – Requisiti ed obblighi per fare attività di compostaggio domestico

1. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio delle utenze domestiche e non domestiche per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto biodegradabile.
2. Possono aderire al compostaggio:
 - a) le utenze non domestiche, che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
 - b) le utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e che dispongano di una sufficiente ed idonea area scoperta di proprietà privata.
3. Per i nuclei familiari ubicati in zona agricola, è consentito l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio, ad esclusione delle concimaie aziendali; non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

4. Tutti i cittadini che intendono svolgere compostaggio domestico non devono avere insoluti pregressi in termini di Tassa dei Rifiuti.
5. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.

Articolo 6 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

1. Il luogo dove fare compostaggio deve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio, in zona ombreggiata, e deve esso deve essere pienamente accessibile da parte del personale incaricato dal Comune per verifica.
2. Il compostaggio dovrà essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente (minimo 100 mq per utenza) e in modo da non arrecare danno all'ambiente, disagio al vicinato, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro inconveniente per le altre utenze.
3. È necessario mantenere la distanza minima dai confini pari a mt. 2 prevista dall'art. 889 del Codice Civile ed una distanza di mt. 10 dalle pareti finestrate degli edifici.
4. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo.

Articolo 7 – Metodi di compostaggio domestico consentiti

1. Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche:
 - a) **composter chiuso**: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;
 - b) **cassa di compostaggio**: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.
2. Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune e/o dall'impresa di gestione dei servizi di igiene urbana.

Articolo 8 – Rifiuti compostabili

1. Il compostaggio domestico viene attuato nel rispetto delle indicazioni contenute nella “**Guida al compostaggio domestico**” che si allega al presente regolamento. La predetta guida potrà essere successivamente integrata o modificata con delibera della Giunta Comunale, su proposta del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune.

2. A titolo indicativo e non esaustivo sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate:
- a)** scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b)** piccole quantità di pane raffermo, avanzi di cibo (solo in piccole quantità e nel limite che non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di roditori e/o insetti indesiderati);
 - c)** ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
 - d)** fiori recisi appassiti, piante da vaso (di piccole dimensioni) anche con pane di terra;
 - e)** segatura e trucioli di legno non trattato, paglia;
 - f)** residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - g)** piccole quantità di cenere di legna.
3. È comunque vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:
- a)** legno verniciato;
 - b)** olio di frittura;
 - c)** lettiere di animali domestici;
 - d)** tessuti, sostanze contenenti acidi;
 - e)** sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
4. Carne, pesce e formaggio pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo in piccole quantità e solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
5. È vietato il compostaggio, in generale, di ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente:
- a)** vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, laterizi e calcinacci, tessuti ed alimenti;
 - b)** plastica, gomma, materiali sintetici, vetro e ceramica;
 - c)** riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
 - d)** farmaci;
 - e)** pile esauste;
 - f)** materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

Articolo 9 – Modalità di adesione

1. Per aderire al compostaggio e ottenere la relativa riduzione del tributo TARI, l'utente dovrà presentare apposita richiesta nella quale autocertifica il possesso dei requisiti e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio, come da schema di domanda, modulo "A", allegato al presente Regolamento e che ne forma parte integrante e sostanziale. L'adesione è su base volontaria e l'utente si impegna rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento.

2. La domanda di adesione al compostaggio domestico, ai fini dell'applicazione della riduzione della tassa, deve essere rinnovata annualmente, utilizzando il modulo "B" allegato al presente regolamento.
3. Gli utenti iscritti all'elenco dei compostatori devono comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio e restituire la compostiera (se fornita dal Comune) secondo il modulo "C", allegato al presente regolamento.
4. I predetti moduli potrà essere oggetto di modifica con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica, di concerto con il Dirigente dell'Area Finanziaria.

Articolo 10 – Attività di controllo e monitoraggio

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli nel luogo dichiarato dall'utente, anche successivamente alla prima verifica di idoneità.
2. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico .
3. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni.
4. La procedura impropria o qualsiasi altra non conformità comporterà il recupero della riduzione accordata maggiorata degli interessi legali e delle eventuali spese, nonché l'applicazione della sanzione prevista dal Regolamento di Polizia Urbana e/o da apposita ordinanza sindacale.
5. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate oltre che dalla Polizia Locale anche tutti gli altri organi deputati al controllo di legge e regolamenti sullo smaltimento dei rifiuti. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune procederà ai controlli per il rispetto del presente Regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.
6. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
7. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.

Articolo 11 – Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Articolo 12 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e le relative norme di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo 13 – Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. Il Comune di Ariano Irpino cura, per proprio conto o in coordinamento con altri Enti, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Inoltre, saranno fornite indicazioni sui materiali compostabili da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle tempistiche del processo di riciclaggio organico, sul corretto impiego del compost prodotto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Articolo 14 – Entrate in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della apposita delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 15 – Modifiche al presente regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e/o alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.
